

Sebbene annullato in affettuoso ricordo

Gm

GIORGIO CENCETTI

IL NOTAIO MEDIEVALE ITALIANO



**SCHEDATO**

Testo della conferenza tenuta il 30 maggio 1964 a Genova in occasione del XIII Congresso Nazionale del Notariato.



Signore, Signori,

parlare di notai e d'istrumenti notarili davanti a persone che del notariato fanno nobile professione, qui a Genova, dove sono raccolti e conservati i piú illustri documenti della sua storia e dove amici, che di quei documenti conoscono ogni riposto segreto, hanno allestito una mostra ricchissima, presentata da Giorgio Falco e illustrata da Francesco Borlandi, è cosa molto imbarazzante. E io avrei certo evitato questo imbarazzo, sottraendomi all'onorifica offerta fattami, se la richiesta non fosse stata cosí cortese, se non fossi stato attirato, ancora una volta, da questo tema e dalla sua ricchissima problematica e se una antica consuetudine con le vecchie pergamene non mi offrisse, in certo qual modo, una tacita assoluzione.

E prego mi sia permesso da Lor Signori, anzitutto, riproporre ancora una volta un annoso problema fondamentale, intorno al quale ha lavorato tutta una benemerita generazione di ricercatori. Chi è il notaio? Donde viene? Alla prima domanda è facile e ovvio rispondere; e mi risparmierei, con Loro permesso, di ripetere quanto nessuno ignora, cioè che il notaio è la persona alla quale si richiede certo profonda e sicura conoscenza dei rapporti giuridici considerati dal diritto positivo, ma alla quale, soprattutto, è affidata l'altissima e delicatissima funzione di attestare la verità in modo autentico, sicché tutti, persone private e organi di ciascuno dei tre poteri sui quali è incentrato e organato lo Stato moderno, possiedano una base sicura per le determinazioni riservate alla propria competenza. Alla seconda molte e diverse risposte sono state date e, tuttavia, forse nessuna ancora soddisfa; tutti gli studiosi, sia gli antichi che hanno posto e studiato il problema, sia alcuni moderni, che ne hanno accettato, spesso

un po' facilmente e acriticamente le conclusioni, hanno forse considerato troppo ovvia e non si sono soffermati ad analizzare l'idea che notariato e istrumento notarile sono la piú efficace e brillante soluzione di un problema che ha affannato tutte le civiltà, appena sono giunte a una certa maturità di sviluppo, appena, cioè, si sono rese conto preciso che la vita sociale è un tessuto fittissimo di rapporti giuridici, gran parte dei quali posti in essere dalla volontà dei singoli componenti il corpo della società, la quale sente perciò la necessità profonda di assicurare e certificare le dichiarazioni dei privati affidate alla scrittura, in modo che possano ottenere il dovuto riconoscimento nell'ambito dei diversi ordinamenti giuridici. A ciò non era giunto il mondo classico, del quale, nonostante la moderna idolatria per la tecnica, continuiamo ad essere eredi e figli spirituali.

I Greci dell'età ellenistica avevano già svolto raffinatissime forme di documentazione, giungenti fino al documento dispositivo e al documento astratto; i Romani, quando l'abbandono della procedura formulare consentì la diffusione della documentazione scritta li seguirono, sia pure piú cautamente, nella medesima strada, e la parte delle istituzioni greche da loro accolta, come tutti sanno, fu completata da un istituto nuovo, quello degli scrittori professionali di documenti, muniti di una speciale abilitazione, sottoposti alla sorveglianza delle pubbliche autorità, riuniti in collegi: i tabellioni, che a Ravenna ricevevano il nome di *forenses* perché appunto presso il Foro cittadino tenevano i loro studi o *stationes*.

La redazione dei loro documenti era regolata da norme minuziose e complicate: una legge inserita nel IV libro del codice di Giustiniano non solo prescriveva che la semplice stesura di una minuta fosse insufficiente a produrre effetti giuridici, ma imponeva altresì un rito speciale per la redazione degli originali. Da quella minuta il tabellione traeva uno strumento, che stendeva in buona copia nel suo contenuto, ma non completava con le sottoscrizioni. Per farlo doveva attendere che a lui si ripresentassero le parti, accompagnate dai testimoni: allora egli dava la carta all'autore del documento — donatore se si trattava di donazione, venditore se era una vendita e così via — questi lo consegnava al destinatario; poi i testimoni lo toccavano per confermarlo: si procedeva quindi

all'apposizione delle sottoscrizioni o dei segni di croce delle parti e dei testimoni; infine sottoscriveva il tabellone, apponendo la speciale formula della *completio*. Solo allora il documento era valido, e solo allora era posto in essere il diritto documentato: complicata procedura per cui l'esistenza del diritto era condizionata all'esistenza del documento. Ma se tutto ciò giovava alla tecnica della documentazione, non ne accresceva punto il valore giuridico: in caso di contestazione era sempre ai testimoni che doveva ricorrersi, anche se, in ultimo, a costoro era chiesto nulla più che il riconoscimento dei propri sigilli e delle proprie sottoscrizioni. Il tabellone, con ciò, non era che uno, il primo, il più qualificato, il più autorevole di essi. Soli autentici, soli pubblici erano i documenti redatti d'ufficio dalle pubbliche autorità, solo ad essi il giudice prestava fede piena e incondizionata, essendo certo della loro provenienza: e non poteva esimersene perché tanto lui quanto coloro che li avevano vergati erano membri di un unico organismo.

La sola strada da percorrere per risolvere il problema rimaneva, dunque, la trasformazione in documenti d'ufficio di quelle che, da chiunque redatte, dal punto di vista del diritto rimanevano pur sempre nulla più che scritture private. La porta era aperta ed era costituita dall'obbligo, sancito nel secolo IV dapprima per motivi fiscali, poi per assicurare la pubblicità di alcuni negozi giuridici più delicati, di registrare i testamenti e le donazioni (fatta eccezione per quelli di cui beneficiavano le chiese) nei protocolli delle deliberazioni delle sedute delle magistrature cittadine e statali. Singolare esempio di quello che i filosofi chiamano eterogenesi dei fini: un istituto nato in origine solo per procurare denari al fisco e trasformato poi in mezzo per assicurare la pubblicità dei negozi giuridici diveniva (quanto meno nella coscienza giuridica comune se non forse proprio nel diritto positivo) strumento di autenticazione dei documenti privati. Si andò, anzi, ancora più in là: anziché portare ai *tabularii* e agli *exceptores* incaricati della tenuta dei protocolli documenti già redatti in iscritto a cura degli interessati o dei tabellioni, le parti trovarono più semplice e più economico far inserire direttamente nei verbali le proprie dichiarazioni di volontà. Lo spunto offerto dall'esistenza dei *forenses* e



dei tabellioni era andato perduto: ci si avviava verso il monopolio statale della documentazione di ogni genere.

Ma la storia ha il suo corso ineluttabile, e in esso le azioni umane, per grandi e importanti che siano, sono destinate fatalmente ad essere superate e travolte. Cose grandi, grandissime, certo, le leggi del vecchio Giustiniano nel secolo VI, ma non tali da fermare quel corso e non tali da non essere sorpassate o quanto meno trasformate in quei secoli dell'alto medio evo che sogliono ancora, scolasticamente, chiamarsi l'età barbarica, l'epoca oscura, i secoli di ferro, ma che più si studiano e più si svelano, invece, l'immenso crogiolo nel quale ribollono fondendosi, combinandosi, depositandosi, precipitando, gli svariati ed eterogenei elementi che, non tanto distruggendo, quanto integrando e modificando, con l'apporto di nuovi tralci e nuovi viticci, al sole vivificatore del Cristianesimo, l'antico ceppo dell'eredità classica, andavano preparando il terreno sul quale, a seicento anni di distanza dalla caduta dell'Impero, sbocciò il fiore rigogliosissimo della civiltà europea, ancora ben vivo e vivace anche se qualche petalo, in nove secoli, è ormai caduto.

Ma come si inserisce in questo colossale processo storico l'inesperto scrittore di documenti dell'Alto Medio Evo, come avviene la sua trasformazione nel colto, raffinato notaio dell'età comunale? Gli studiosi di diplomatica hanno supposto influenze dei notai giudiziari e dei notai comitali voluti dalle leggi dei Franchi e c'è ancora chi segue questi insegnamenti: ma perché, allora, quei precedenti hanno operato in Italia, terra d'occupazione di Carlomagno e non in Francia, terra d'origine dei suoi capitolari? È possibile le cose siano andate diversamente, che l'evoluzione, che ebbe fra noi i suoi primi risultati, proprio fra noi abbia avuto il suo svolgimento, e che proprio lo stato di barbarie nel quale era discesa la tecnica della documentazione recasse in sé i germi degli svolgimenti successivi.

Quando, lasciandosi dietro una scia di sangue, irrupero in Italia i Longobardi e smantellarono quel che restava delle vecchie istituzioni imperiali, la strada della statalizzazione del documento privato si chiuse definitivamente. Dove sopravvissero, i *tabularii* e gli *exceptores*, perduto il loro carat-

tere pubblico, furono assimilati ai *notarii* privati e ridotti a semplici scribi forniti di una certa esperienza delle formule documentarie, privi di ogni autorità. Rimase forse, ma non sicuramente e non dappertutto, la vecchia *charta* neoromana, fraincesa nella sua essenza e costitutiva di diritti non tanto perché scritta e consegnata con l'osservanza di determinate forme, quanto perché oggetto simbolico di un determinato rito nel quale essa personificava la cosa e forse non importava se fosse scritta o in bianco, se fosse incompleta secondo le norme di Giustiniano o completa secondo che tornava comodo al notaio, ormai malsicuro conoscitore di un diritto troppo perfezionato per i grossolani tempi nei quali operava.

Anche l'alto Medioevo — almeno quello italiano, che non aveva ceduto alle consuetudini degli invasori e aveva mantenuto l'uso della documentazione scritta — in via di principio conservava il concetto giustiniano che solo la carta compiuta e perfetta con la *completio* del notaio fosse costitutiva di diritti. Ma quello che nel diritto romano era stato rito procedurale, inteso appunto a questo scopo, si era trasformato in semplice e rozzo simbolismo, man mano più estraneo alle mutate condizioni della società, che da tempo aveva abbandonata la grossolana pubblicità delle *thingationes* nelle assemblee degli *exercitales* e che, indotta dal progressivo raffinarsi dello spirito religioso a una sempre maggiore considerazione dei fondamenti etici delle norme giuridiche, sempre più si staccava da un formalismo che non trovava corrispondenza nel mondo della morale. Dopo tutto, l'essenza medesima dei negozi giuridici la cui documentazione era lo scopo degli istrumenti, poggiava in primo luogo sull'esistenza della buona fede reciproca, dell'incontro di due volontà che si rispettavano a vicenda, anche se tale incontro doveva rivestire solennità determinate; e la prova di quell'incontro riposava sulla *fides* dei testimoni, fra cui, primo, principale e capitale, quello qualificato che non solo scriveva la carta, ma dirigeva il rito della *traditio* secondo le norme stabilite dal vecchio imperatore romano, magari aggiungendo la menzione del launegildo longobardo nelle donazioni o quella della *levatio chartae* del diritto salico (« et

bergaminam cum atramentario de terra levavi») o quella della tradizione *per vuasonem et vuantonem* oppure per *fistucam nodatam* nelle alienazioni di immobili.

Tutto ciò forniva la base o il punto di partenza per uno svolgimento storico, le cui fasi e i cui tempi di passaggio appaiono chiari dalle così dette *notizie dorsali* delle pergamene del secolo XI. Esse, in origine, sono i semplici appunti che il notaio prendeva per preparare la carta che sarà oggetto della *traditio*, nella cui redazione definitiva deve ancora riconoscersi il momento fondamentale della documentazione, insieme con quello della costituzione del rapporto giuridico. Non hanno perciò alcun valore legale, tanto vero che a Genova e altrove sono spesso redatte in scrittura tachigrafica, non intelligibile che a pochi iniziati. Ma, a partire dalla seconda metà del secolo, si trovano talora notizie dorsali (o *dicta* o schede o *rogationes*, secondo i nomi ad esse attribuiti nei vari luoghi) a sé stanti, intenzionalmente non svolte *in mundum*, cioè non seguite dalla redazione della relativa carta, che pure era necessaria in caso di contestazione del rapporto giuridico documentato. Ciò vuol dire, evidentemente, che gli interessati erano sicuri della possibilità che il notaio, senza ulteriore intervento loro e dei testimoni avrebbe poi potuto completare la documentazione nel modo desiderato, e, in caso che egli, nel frattempo, fosse morto, poteva provvedervi un altro suo collega. Si contentavano così di ricevere, per il momento, la semplice *notizia* della quale, per garanzia propria e di tutti, il notaio teneva copia. A questo punto, il rito della *traditio*, se pure ancora si celebra, è divenuto una formalità secondaria, che può essere senza gravi inconvenienti tralasciata. Infine, la notizia dorsale sparisce del tutto, e nel dritto della pergamena non appaiono più nemmeno fittizi segni di croce al posto delle sottoscrizioni dei testimoni, sostituiti dal semplice elenco dei loro nomi. Solo atto preparatorio valido e contenente già in sé, in potenza, l'istrumento perfetto è l'*imbreviatura* registrata nel protocollo o cartulare del notaio. Allora il processo è compiuto; allora si scioglie definitivamente il connubio fra atto giuridico e sua documentazione che, nato ai tempi di Giustiniano, aveva dato vita alla figura della *charta* dispositiva; allora il diritto nasce al momento delle dichiarazioni di volontà delle parti e la sua prova è opera esclusiva del notaio,



le cui attestazioni hanno acquistato valore pari a quelle degli organi dello Stato. Quella che una volta, per lui, era semplice abilitazione all'esercizio professionale di scriba autorizzato, è divenuta ora investitura del diritto di esercitare uno dei poteri riservati alla sfera delle attribuzioni sovrane: quello di autenticazione e di certificazione.

Il notaio assume così la sua figura definitiva, quella che, in sostanza, conserva ancora nei tempi moderni, senza troppe né troppo sostanziali varianti, la più appariscente delle quali concerne il carattere degli atti che egli conserva presso di sé, oggi originali unici dai quali si traggono copie autentiche per le parti e per gli interessati, fino all'età delle riforme napoleoniche, invece, protocolli di matrici, ciascuna capace di dar vita, in determinate circostanze e anche in tempi successivi, a una pluralità di originali. Tutto questo è conclusione di un processo secolare, svoltosi spontaneamente nella coscienza giuridica degli uomini e giunto a maturazione a cavallo dei secoli XI e XII.

Il capitolo dell'editto di Rotari sul notaio *qui cartola falsa scripserit*, le disposizioni di Carlomagno sui notai dei placiti e sui notai comitali, i capitoli di Ludovico il Pio sui messi imperiali e sui notai vescovili possono forse — e ci sia lecito dubitarne un poco — avere avuto qualche influenza su quel processo, ma certo lontana e generica. Nessuna importanza, in realtà, essi avrebbero avuto se non si fossero formate convinzioni generali e diffuse in materia, due secoli e più dopo i capitolari carolingi, e in Italia, dove poi quei capitolari erano un po' d'accatto: quattro secoli e più dopo le leggi del re longobardo.

Fatto è che, come ripeteva volentieri un maestro della storia del diritto italiano, Pietro Torelli, il cui nome amico mi è caro ricordare qui, a diciassette anni dalla sua scomparsa, il costume non è figlio della legge, ma la legge figlia di lui, e solo dopo che esso si è formato interviene a regolarlo, indirizzarlo, correggerlo: il che equivale a dire che il diritto positivo — qualsiasi diritto positivo — è poi una formazione storica, risultato di uno svolgimento: può e deve essere studiato dogmaticamente, certo, ma per essere inteso appieno nel suo valore sociale occorre considerarlo appunto nella sua dimensione storica: il *mos italicus iura docendi* è

certo più utile agli scopi pratici, ma il *mos gallicus* è incontestabilmente più valido dal punto di vista scientifico.

Nasce dunque il notariato, abbiamo detto, a cavallo fra il secolo XI e il XII, contemporaneamente ad altri due grandi istituti della storia della civiltà europea: il libero Comune italiano e le Università. Non per semplice coincidenza, certo: tutti e tre sono conseguenze di un rinnovamento degli animi e degli spiriti venuto a maturazione nel corso di quel secolo XI che sempre più si va svelando come una delle svolte più importanti nella storia d'Europa. E il carattere italiano dell'insegnamento universitario bolognese, concretamente rivolto all'applicazione del neonato pensiero scolastico alla vita mondana, mentre nella consorella università parigina quel pensiero affrontava la speculazione filosofica e teologica, corrisponde esattamente al carattere degli altri due istituti, notariato e Comuni, ambedue espressioni di un umanesimo individualista non ignaro della vita sociale ma non disposto ad entrare in un gregge: di un mondo nel quale il fiorire dell'economia di scambio e il risorgere delle città, rapidamente e sicuramente impostesi alla campagna, determinano lo sfasciamento delle vecchie autonomie feudali, che altrove, invece si consolidano e, nel campo della diplomazia e del documento privato, risolvono il problema dell'autenticità in forme analoghe a quelle dell'officialato francese e dei *loca credibilia* ungheresi o si fermano addirittura ai *libri traditionum* germanici.

Come espressione di un medesimo mondo spirituale, il notariato s'immedesima rapidamente con l'Università e col Comune, alla prima chiedendo anzitutto la propria giustificazione giuridica, al secondo il campo per lo svolgimento della sua azione pratica. Rispondono l'uno e l'altra, l'uno accettando senz'altro il notaio nella sua vita medesima e inserendolo in essa in modo inestricabile, l'altra andando a cercare, come per tutta la vita del mondo che la circondava, le norme regolatrici della di lui attività in quel diritto imperiale romano che per i Glossatori era tuttavia diritto positivo vigente. Le trovò, ma naturalmente, come in tutto il grandioso sforzo che compieva per adattare leggi vecchie di cinque e sei secoli a un mondo *toto caelo* diverso, a costo di svisarle completamente. Il Digesto, il Codice, le Novelle parlavano di

*notarii* come stenografi e segretari; di *tabularii* come ragionieri e archivisti degli uffici imperiali, provinciali e municipali; di *exceptores* come addetti alla redazione e registrazione dei verbali d'ufficio; di *tabelliones* come scrittori autorizzati di documenti per conto di terzi. D'ogni erba fu fatto un fascio, e tutto fu attribuito al notaio medievale, spesso con arditissimi funambolismi dialettici. Per esempio, *tabularii* ed *exceptores* erano definiti nel Digesto *servi publici* perché effettivamente erano schiavi addetti ad uffici, come già nel secolo I di Cristo quello, di nome Privato, che teneva l'economato e la contabilità del municipio di Pompei e si definiva *colonorum coloniae Veneriae Corneliae servus*. Come conciliare ciò con l'alta dignità che il notaio aveva acquistato nella vita sociale? Niente paura: *servus publicus* è il notaio in quanto è a servizio del pubblico ed è suo dovere non rifiutare la propria opera a chiunque la richieda. Non si trova forse nelle fonti che il *tabularius*, equiparato dalla scuola al *tabellio*, cioè al notaio, era un conservatore di documenti? E allora un notaio letteratissimo, di quelli che sottoscrivevano in versi, firma le sue carte col distico:

cui nostri dederant archivis praefore cives  
corrigit et scripsit, fisco mandante, Iohannes,

volendo dire semplicemente che era notaio di nomina imperiale e sottolineando forse il carattere pubblico della potestà di autenticazione delegatagli con quella nomina, ma inducendo poi, settecentocinquant'anni più tardi, la giovanile inesperienza di qualcuno che chi vi parla potrebbe anche conoscere più intimamente di chiunque altro, alla trionfale sballatissima scoperta che a Bologna, nel 1180, esisteva già un archivio comunale con un archivista addetto alla sua direzione.

Ma non solo passivi rimangono i rapporti del notariato con l'Università. Il notaio è un tecnico del diritto, deve conoscere le norme, deve calarle nelle formule non solo dei contratti, ma degli atti giudiziari, politici, amministrativi, della cui documentazione è richiesto: funzione la cui delicatezza estrema fu già riconosciuta da Irnerio, il grande fondatore della scuola giuridica bolognese, il quale, secondo quanto ci

narra centocinquanta anni dopo Odofredo, scrisse, fra le altre opere, un *formularium tabellionum*, ove era inserita una formula per il contratto di enfiteusi, che cominciava con le parole *petitionibus emphiteotecariis annuendo* — e, fra parentesi, mentre per tutto il secolo XI e i primissimi anni del XII le enfiteusi bolognesi cominciano con le parole *Petimus a vobis*, a partire dal 1106 (cioè proprio negli anni dell'insegnamento d'Irnerio) negli istrumenti rogati da Bonando, un notaio che per più versi ci appare legato alla scuola di diritto (al pari del coevo collega Angelo, che si fregia del titolo di causidico e ama esibirlo in una sottoscrizione metrica, metà dattilica e metà ritmica:

Angelus his metris causidicus ista peregrini  
notarii signo subscribens more benigno)

negli istrumenti di Bonando, dicevo, le enfiteusi cambiano le parole iniziali appunto in *Petitionibus emphiteotecariis annuendo*. L'esempio è seguito; in tutto il secolo XII le formule degli istrumenti si specificano, si modificano, si precisano, si ampliano non solo a Bologna ma in tutta l'Italia, soprattutto settentrionale; il linguaggio si fa tecnico e preciso; si finisce per redigere manuali e formulari per l'istruzione degli allievi. Finché, al principio del secolo XIII, l'insegnamento dell'*ars notariae* riceve una cattedra apposita nello *Studium* bolognese. La tiene Ranieri da Perugia, che noi conosciamo bene anche come attivo professionista e che scrisse due libri di testo per i suoi allievi: uno, il *liber formularum*, nel terzo decennio del secolo, l'altro, l'*Ars notariae*, intorno al 1240, quando ormai a lui si stava affiancando, nel medesimo insegnamento, Salatiere e stava per affiancarsi Rolandino Passaggeri. E l'insegnamento è ora diventato una cosa estremamente seria: quasi per ogni tipo di contratto all'esemplificazione delle formule si fa precedere una *notula doctrinalis* che delinea, succintamente ma chiaramente, gli *essentialia*, i *naturalia* e i possibili *accidentalialia* del negozio giuridico; le singole formule sono accompagnate da un apparato, una glossa continua che spiega i motivi di ciascuna clausola e l'opportunità, volta per volta, di inserirla o di tralasciarla.



In questa elaborazione appaiono diversità di indirizzi: come ha visto Gianfranco Orlandelli, Salatiele di Martino di Papa, stretto agli insegnamenti del maestro suo Odofredo, se non a quelli dell'altro maestro suo Ranieri, rifiuta di piegare gli schemi della teoria alle esigenze della pratica, subordinando nei limiti del possibile, questa a quella e schernisce coloro i quali *dum corticem IV instrumentorum cordetenus didicerunt sicut adiscunt femine Pater noster, hanelant ad exhaminationem*, avendo imparato a memoria gli schemi dei quattro istrumenti fondamentali della pratica, compravendita, locazione, donazione, testamento, chiedono l'abilitazione al notariato. Salatiele poco conta o trascura affatto i compiti nuovi richiesti dai nuovi tempi al notaio nel campo del diritto pubblico, dal penale all'amministrativo; il suo grande rivale Rolandino, invece, nella fortunatissima *Summa*, scritta forse contemporaneamente alla seconda redazione dell'*Ars* di Salatiele o almeno poco dopo, quelle necessità non ignora, e infatti, dei quattro libri di quell'opera, l'ultimo è dedicato agli atti giudiziari, trascurati dai suoi predecessori, non solo, ma precorrendo l'insegnamento di Alberto da Gandino, autore di trattati sulle funzioni del podestà nelle città italiane, nella sua vecchiezza pubblica un *De officio tabellionatus in villis vel castris*, dedicato esclusivamente ai documenti giudiziari e amministrativi. Il suo esempio fa scuola, e un notevole formulario, ancora inedito, di un Riccardo Bussolari, conservato in un codice della biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, amplia e approfondisce questo indirizzo. Certo, Rolandino ebbe la fortuna di veder continuato l'insegnamento dell'*ars notariae* nello Studio bolognese ad opera successiva di due suoi allievi, diretti o indiretti, Pietro da Anzola e Pietro Boattieri, i quali si adoperarono a completare l'apparato di glosse al formulario, lasciato incompiuto da lui come incompiuti erano stati lasciati i propri da Ranieri e da Salatiele, sicché la *Summa* costituì un completo trattato teorico-pratico di arte notarile e fece cadere nel dimenticatoio le pur niente affatto trascurabili opere di quei due suoi predecessori. Ma non è questa, o per lo meno non è questa sola la ragione della fortuna della *Rolandina*, come ben presto venne chiamata per antonomasia: essa è soprattutto da riconoscersi nelle sue qualità intrinseche di moder-



nità e di praticità, illuminate da profonda conoscenza della dottrina, che ne spiegano la diffusione in tutti i paesi d'Europa.

Qui il discorso potrebbe continuare a lungo e riconoscere alla scuola una importanza livellatrice insospettata da chi si rende conto delle ragioni profonde della diversità dei tipi contrattuali nelle diverse regioni italiane, fino a dare un posto notevolissimo al notariato nella complessa vicenda della unificazione del diritto italiano: ma diverrebbe forse troppo tecnico e troppo più arido del molto, del troppo che è stato finora. Dobbiamo ora, invece, vedere il notaio sotto un'altra luce e metterlo decisamente in contrasto con il cattedratico.

Certo, come tutti sanno, come tutti dicono e come noi stessi abbiamo ripetuto poc'anzi, grandissimo merito dei giuristi medievali è stato quello di elaborare, sulla base delle leggi romane, norme di vita per i loro contemporanei: ma tuttavia essi, nonostante la loro attiva partecipazione alla vita pubblica, sono legati, nell'insegnamento dalla cattedra, a testi la cui validità non possono discutere, sotto pena di mettere in discussione il fondamento medesimo della loro dottrina. Possono bene adattarsi, quando fanno gli avvocati, a sostenere le ragioni del cliente il quale fonda le sue pretese su costruzioni barbariche passate, attraverso la strada della consuetudine, nel diritto statutario; ma quando insegnano, devono proporsi in primo luogo il problema della validità teorica di questo diritto e tormentare, più o meno fruttuosamente, i concetti di *permissio* e di *iurisdictio*. Assai più libero il notaio, che accetta, senza discuterlo, senza proporselo come problema, molti secoli prima che sia formulato, il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici; che della vita pubblica e dell'ordinamento costituzionale dei comuni è componente necessario perchè podestà o capitano del popolo può essere chiunque, purché abile, capace, nobile e soprattutto gradito alla fazione dominante; giudice, tutto sommato, può essere anche chiunque abbia buona conoscenza del diritto: ma notaio no, notaio è solo chi ha avuto l'investitura della *fides publica* e questa può esser concessa solo da chi ne abbia il potere, negato in via di principio alla città come tale o da essa esercitato solo in via di pretesa, come faceva Roma il cui popolo si proclamava titolare del diritto di eleggere